

Normativa

Riforma 2024 del Codice Doganale

Dopo cinquant'anni dall'ultima riforma, il 7 agosto 2024 il Consiglio dei Ministri ha deliberato l'approvazione definitiva del testo unico per la riforma della disciplina doganale, introducendo un vero e proprio Codice doganale nazionale, aggiornando e snellendo notevolmente la precedente normativa (DPR 43/1973, Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, Tuld) composta da oltre 400 articoli e riducendo le disposizioni a soli 122 articoli.

Le nuove disposizioni nazionali si allineano alle norme unionali, intervengono e riordinano normativamente talune fattispecie e tra queste se ne ricordano alcune:

CONTRABBANDO: con il nuovo testo normativo viene razionalizzato il reato di contrabbando, superando l'attuale frammentazione in diverse e poco coordinate disposizioni. Sono infatti state individuate solo due specifiche macro-fattispecie: il contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78) e il contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79). Il nuovo contrabbando ora prevede in generale la sanzione della multa dal 100 al 200% dei diritti di confine dovuti, a cui si aggiunge la confisca dei beni che ne rappresentano oggetto del reato e del loro equivalente monetario.

IVA ALL'IMPORTAZIONE: l'IVA all'importazione, attualmente considerata un tributo interno dalla giurisprudenza più recente, sarà equiparata a un diritto doganale, con conseguente responsabilità anche del rappresentante doganale indiretto.

SPORTELLO UNICO DEI CONTROLLI (SU.DO.CO.): viene potenziato lo Sportello unico doganale e dei controlli (SU.DO.CO.) onde assicurare una piena integrazione dei controlli doganali, riducendo significativamente i tempi burocratici necessari nelle ipotesi in cui, per più verifiche sui prodotti, sia richiesto il coinvolgimento di diverse Autorità. Attualmente operativo solo a La Spezia, Livorno e Ravenna, la riforma mira a estenderlo a tutti gli Uffici, valorizzando e potenziando questo importante strumento di coordinamento.

CONTROLLI DELLE MERCI: all'attuale sistema basato su una valutazione di analisi dei rischi eseguita a livello centrale, si affianca la possibilità di effettuare visite saltuarie delle merci, anche su iniziativa "dei responsabili degli uffici dell'Agenzia o dei funzionari delegati", fino a quando non sono lasciate a disposizione del proprietario. Tali visite possono essere richieste dalla Guardia di Finanza o dagli operatori interessati e si prevede un maggiore coordinamento tra l'Agenzia delle dogane e la Guardia di Finanza, volto a evitare possibili sovrapposizioni e, di conseguenza, la reiterazione dei controlli.

Da segnalare, inoltre, l'art. 14, che estende la possibilità di esercitare i poteri di visita ispezione e controllo anche fuori dagli spazi doganali.

SPEDIZIONIERI DOGANALI: con la nuova normativa per esercitare tale professione, è necessaria una specifica licenza a tempo indeterminato rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, previa consultazione del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali.

Fonte: www.ilsole24ore.com – 28 agosto 2024

www.fiscoetasse.com – 3 settembre 2024

www.studioarmella.it – agosto 2024